



SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ANCONA

1

CAPITOLATO DEL SERVIZIO CSE

OGGETTO: Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per
“LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
PALAZZINA ALLIEVI 1 E 2 - MARISCUOLA LA MADDALENA”
Cod. ID 4475 - Cap. 7120-28-S.M.M. - E.F. 2025”

Importo a base di gara: € 26.224,08 (incl. Inarcassa 4% ed Iva 22%).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C.F. (INFR) Michele DI MICHELE

INDICE

ART. 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMMOBILE E DELLE OPERE	3
ART. 4. PRESCRIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	4
ART. 5. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	7
ART. 6. DURATA DELLA PRESTAZIONE	8
ART. 7. PENALITA'	9
ART. 8. PAGAMENTI	9
ART. 9. GARANZIE E CAUZIONE - POLIZZA RC PROFESSIONALE.....	10
ART. 10. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	10
ART. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA (TUTELA DEL SEGRETO).....	10
ART. 12. SUBAPPALTO.....	11
ART. 13. CONTROVERSIE	11
ART. 14. RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE	11
ART. 15. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE	11
ART. 16. ECCEZIONI E RISERVE DELL'AFFIDATARIO	11
ART. 17. SCIoglimento DEL CONTRATTO - CONDIZIONE RISOLUTIVA	12
ART. 18. CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ	13

SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ANCONA

CAPITOLATO DEL SERVIZIO CSE

ART. 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'affidamento del servizio in oggetto, riguarda l'incarico di Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (CSE) ai sensi del comma 4 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, a soggetto esterno dotato dei requisiti di legge, relativamente ai lavori in epigrafe.

ART. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'esecuzione della prestazione in oggetto, saranno osservate le norme di seguito elencate nonché la normativa tecnica del settore specifico del servizio:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice Contratti Pubblici";
- D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa;
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. "Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori";
- Linee Guida ANAC attuative del Codice degli appalti;
- D.M. 17/06/2016 "Tariffe professionali";
- D.lgs. 152/06 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e "Circolare esplicativa" del 21/01/2019;
- Linee Guida per lo svolgimento dell'incarico di "C.S.E." del CNI – Circolare CNI n. 626 del 10/11/2015.

ART. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMMOBILE E DELLE OPERE

L'esigenza di che trattasi è relativa all'esecuzione di un insieme di interventi volti alla manutenzione della copertura delle palazzine Allievi 1 e 2. In particolare, si riportano di seguito in sintesi gli interventi previsti:

- rimozione della scossalina perimetrale;
- rimozione delle pavimentazioni e dello zoccolino;
- rimozione di strato impermeabile (guaina);
- demolizione massetto di copertura;
- realizzazione di nuovi scarichi di acque meteoriche e dismissione degli esistenti;
- ripristino parti ammalorate del calcestruzzo e di intonaco dei locali in copertura (torrino di accesso) e sostituzione porta di accesso;
- risanamento del cordolo mediante ripristino delle porzioni ammalorate;
- realizzazione del nuovo pacchetto di copertura (barriera al vapore, coibentazione termica, massetto in calcestruzzo isolante leggero);
- realizzazione di nuovo strato di impermeabilizzazione tramite membrana a base di Poliurea pura

bicomponente;

- installazione di idoneo parapetto anticaduta permanente in alluminio anodizzato (certificato secondo la normativa vigente), previa verifica dei supporti di ancoraggio e determinazione del sistema di collegamento più idoneo da parte di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine. Al termine dell'installazione verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa da parte dell'installatore.
- posa in opera di una nuova scossalina perimetrale;
- intervento di ristrutturazione esterna (torrino, cordolo, oggetto del cornicione);
- sostituzione tratti di pluviali in PVC.

OBIETTIVI

L'obiettivo da perseguire con l'esecuzione delle opere e degli interventi descritti nella presente relazione generale, consiste nel ripristinare la piena funzionalità attraverso il risanamento, il recupero e l'adeguamento del piano di copertura della Palazzina Allievi 1 e 2.

Per maggiori dettagli progettuali si rimanda agli elaborati specialistici di progetto.

ART. 4. PRESCRIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il professionista incaricato, sulla base della documentazione progettuale a base di gara, al momento dell'avvio del servizio dovrà verificare il PSC proponendo eventuali aggiornamenti/adeguamenti dello stesso, attraverso soluzioni migliorative della sicurezza del cantiere, che tengano anche in conto le esigenze operative del Comando utente dell'immobile, dell'appaltatore e della Stazione Appaltante.

L'incarico di coordinamento della sicurezza prevede l'espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di sicurezza e di salute nel cantiere dei lavori in oggetto, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia della loro applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e dei lavoratori del comando utente, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.

Il CSE dovrà verificare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e Coordinamento ed il cronoprogramma dei lavori esecutivo proposto dall'Impresa esecutrice, approvato dalla Direzione Lavori, promuovendo la soluzione di eventuali interferenze.

Nell'aggiornamento del fascicolo, il Coordinatore della sicurezza dovrà garantire la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il Coordinatore dovrà riferire alla DL in merito al riconoscimento in contabilità degli oneri per la sicurezza all'appaltatore.

Al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente con le eventuali indicazioni di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Elaborare il piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008, qualora non già redatto in fase di progettazione o comunque aggiornarlo/adeguarlo in caso di variazioni dei rischi e delle relative contromisure previste nel PSC, sulla base della realtà di cantiere;
- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; la verifica dei POS da parte del CSE. L'approvazione del POS da parte del CSE deve essere comunicata formalmente al Committente/Responsabile dei lavori.
- Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;

- Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- Verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalare al Committente e al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e/o alle prescrizioni del PSC, e proporre ove ritenuto necessario la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- Verifica la rispondenza dei luoghi alle previsioni del PSC;
- Verifica il deposito della notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere subappaltate in corso d'opera ed altro;
- Riunioni di coordinamento con gli operatori coinvolti nella costruzione e con i referenti del comando utente presso cui si svolgono i lavori;
- Verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice, subappaltatori e lavoratori del comando utente;
- Visite periodiche e sopralluoghi a cadenza di massima prevista di almeno uno **ogni 10 giorni**, da effettuarsi comunque in correlazione alle fasi di lavoro previste nel PSC e su valutazioni discrezionali del C.S.E.;
- Visite in concomitanza delle fasi lavorative più pericolose;
- Assistenza alla committenza;
- Compilazione e redazione verbali, da redigersi e consegnare alla committenza in occasione di ogni visita/riunione/sopralluogo/attività effettuata;
- Emanazione disposizioni/ordini di servizio ai fini della sicurezza;
- Aggiornamento cronoprogramma allo scopo di ridurre le eventuali interferenze rilevate.

La partecipazione agli incontri/riunioni indette dall'Amministrazione è obbligatoria. Si stimano nella fase preliminare almeno n° 1 incontri, nella fase esecutiva contestuale ai lavori almeno n° 5 incontri e nella fase conclusiva almeno n° 2 incontri. La mancata partecipazione senza adeguata motivazione, costituirà inadempienza contrattuale.

In considerazione della frequenza dei sopralluoghi minima prevista per il cantiere in oggetto da parte del CSE, lo stesso valuterà altresì di effettuare ulteriori sopralluoghi comunque in funzione dei rischi presenti e dal grado di rispetto in cantiere di quanto pianificato per la sicurezza del lavoro. In ogni caso la presenza del CSE è richiesta almeno:

- All'entrata in cantiere di una nuova impresa esecutrice;
- In seguito a infortuni o incidenti significativi;
- Con la periodicità necessaria al controllo dei piani di sicurezza, in funzione dell'evoluzione del cantiere;
- Alle scadenze previste per la verifica degli adeguamenti richiesti dal CSE;
- In caso di modifiche significative della realtà del cantiere ai fini della sicurezza;
- In occasione di fasi di lavoro particolarmente complesse o a maggior rischio quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - Lavorazioni eseguite in quota (es. impermeabilizzazione copertura, etc.).
 - Montaggio e smontaggio opere provvisorie.
 - Lavorazioni in prossimità di linee elettriche.
 - Lavorazioni in presenza di sottoservizi in esercizio.
 - Lavorazioni che comportano l'utilizzo di materiali o sostanze altamente nocive.

Il CSE dovrà inoltre:

- Svolgere i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e su tutto il personale comunque presente in cantiere.

- Convocare delle riunioni periodiche con i Datori di Lavoro, i Lavoratori Autonomi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle Imprese presenti in cantiere e rappresentanti del Comando utente per la gestione pratica delle interferenze, attraverso comunicazioni generali, aggiornamento delle procedure da attuare nelle varie fasi di esecuzione dei lavori allo scopo di ridurre al minimo le interferenze, etc. Il CSE avrà cura di verbalizzare l'esito delle riunioni trasmettendone copia del verbale al Responsabile dei Lavori e al committente.
- Relazionare per iscritto al Responsabile dei Lavori e al committente su eventuali situazioni che non gli permettano di svolgere correttamente il proprio incarico.

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli prestatore d'opera esterno e indipendente dall'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di impartire istruzioni e direttive all'Affidatario; il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nominerà eventualmente un proprio collaboratore come Direttore dell'Esecuzione Contrattuale che provvederà a fornire al Contraente gli indirizzi generali e le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività oggetto del presente Disciplinare.

L'Affidatario dell'incarico, assume l'obbligo e si impegna inoltre:

- A relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- A partecipare, concordandone le modalità, ad incontri/riunioni collegiali, a cadenza periodica, eventualmente indette dall'Amministrazione Difesa;
- Ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria per il corretto espletamento dell'incarico.
- Ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'A.D.

ULTERIORI OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INCARICO

Il soggetto incaricato del servizio, dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nel presente Disciplinare e nella documentazione di gara.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Affidatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- Comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- Organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Disciplinare;
- Eseguire le prestazioni conformemente al presente e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- A manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- A dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

- A consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'Affidatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti;

Le verifiche a carico del coordinatore dovranno essere effettuate in via "preliminare alle operazioni di consegna dei lavori" e soprattutto "contestualmente" allo sviluppo dei lavori in argomento. Pertanto l'incaricato dovrà organizzare il proprio lavoro a contatto con l'esecutore dei lavori e la Stazione appaltante così da poter essere presente e disponibile in ogni momento in cui è necessario o previsto dalla normativa.

Lo svolgimento delle attività sarà sempre verbalizzata e documentata attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con l'esecutore ed i rappresentanti della Stazione appaltante e dei vari soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori e trasmetterla contestualmente alla Stazione appaltante e al Responsabile dei lavori.

Il professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sulle operazioni ed attività svolte, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificassero nell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico.

L'offerente dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto del presente disciplinare.

Inoltre, il Soggetto Contraente, assumendo l'incarico prende atto che dovrà effettuare la prestazione in coordinamento con altri professionisti (interni od esterni all'Amministrazione Difesa) incaricati della progettazione, direzione lavori, direzione tecnica del cantiere o di verifiche di buona esecuzione del servizio in oggetto. Il coordinamento avverrà tramite il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione e personale tecnico dell'Amministrazione Difesa.

ART. 5. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo del servizio da porre a base di gara di seguito riepilogato, è stato quantificato mediante l'utilizzo della Tariffa professionale vigente di cui al DM 17/06/2016.

	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
a.	Importo a base di gara servizio CSE, incluso oneri vari e spese	20.668,41 €
b.	Oneri Inarcassa (4% di a)	826,74 €
c.	Totale imponibile (a+b)	21.495,15 €
d.	IVA 22% di c.	4.728,93 €
e.	TOTALE SPESA COMPLESSIVA DEL SERVIZIO (c+d)	26.224,08 €

Ai fini dell'affidamento del servizio, il sopralluogo sui luoghi/aree/immobili oggetto del servizio, è facoltativo ai fini della formulazione dell'offerta a corpo sull'importo a base di gara. La stessa si intende onnicomprensiva di tutti gli oneri ed elementi necessari al regolare espletamento del servizio.

L'importo a corpo del prezzo offerto è da intendersi remunerativo di ogni attività necessaria per l'espletamento del servizio. In nessun caso potranno essere richiesti oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio, che risultano compresi nel prezzo offerto.

ONERI VARI A CARICO DEL CONTRAENTE (INCLUSI NEL PREZZO OFFERTO)

È fatto obbligo al contraente di adeguare il proprio orario di lavoro per le attività da espletarsi presso gli Enti M.M., agli orari di servizio in vigore presso l'Ente/Comando ed alle esigenze operative dell'Ente/Comando stesso, consegnatario dell'immobile. Tali informazioni dovranno essere acquisite durante il sopralluogo preliminare all'offerta.

L'affidatario dovrà formulare, prima dell'avvio della prestazione, apposita istanza su carta intestata per il

rilascio delle prescritte autorizzazioni d'accesso ai siti ed alle infrastrutture militari. In detta istanza formulata secondo i modelli forniti dalla Stazione Appaltante, a firma del Legale Rappresentante, si dovranno indicare l'elenco di tutte le maestranze impiegate e degli automezzi, allegando i relativi documenti d'identità e i libretti di circolazione.

Il Contraente resta sempre unico responsabile delle infrazioni eventuali alle norme e regolamenti vigenti nei Comprensori Militari in oggetto e dei danni che ne dovessero derivare a terzi per la non osservanza delle suddette norme e regolamenti.

Nel corrispettivo a corpo offerto si intendono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente disciplinare, nonché quanto di seguito riportato:

- tutte le spese necessarie per il regolare svolgimento del servizio nei modi e tempi prescritti;
- l'obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all'attività ed alla sicurezza militare dei siti oggetto del servizio;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
- gli oneri necessari per indagini di vario tipo, rilievi, misurazioni e saggi;
- le eventuali consulenze specialistiche di carattere tecnico e le verifiche che si rendessero necessarie per la redazione degli elaborati;
- l'onere per i necessari contatti, ricerche, accertamenti con gli Enti ed Uffici locali, dell'A.D. o di altre Amministrazioni;
- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte, proprie e di eventuali collaboratori nonché tutto ciò che afferisce la sfera delle spese generali;
- tutti gli oneri necessari alle operazioni topografiche e catastali;
- spese per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti, per stampe cartacee della documentazione, per supporti informatici, etc.
- ogni onere/spesa/tassa, che l'affidatario dovrà sostenere nell'eseguire il servizio, quali ad esempio spese di trasferta e noleggio attrezzature per i rilievi topografici.
- tutte le spese per la stesura e la consegna degli elaborati eventualmente richiesti e nei modi e nelle quantità indicate nel presente disciplinare;
- le spese per pareri/autorizzazioni da parte degli enti preposti;
- le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto e gli atti correlati sono a carico del Contraente in conformità con quanto previsto dagli artt.16/bis e 16/ter del R.D.10 novembre 1923 n° 2440 così come modificati dalla legge 27 dicembre 1975, n.790.

La prestazione dovrà comprendere la predisposizione nonché la presentazione agli Enti preposti di tutti gli elaborati necessari per poter ottenere permessi ed autorizzazioni.

Revisione periodica del prezzo

Non è prevista la revisione periodica del prezzo né hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento del servizio di cui al presente contratto.

ART. 6. DURATA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione dovrà essere eseguita preliminarmente e contestualmente allo sviluppo dei lavori in oggetto. Quindi la prestazione si svolgerà in più fasi: preliminare, contestuale e conclusiva in relazione alle obbligazioni di legge ed alle necessità dell'Amministrazione.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà partecipare nella fase preliminare ai lavori ovvero nella fase di progettazione esecutiva, agli incontri fissati dall'Amministrazione con il progettista ed ove ritenuto necessario dovrà aggiornare il PSC alle esigenze e con gli elementi di dettaglio del progetto esecutivo.

Il termine previsto a carico dell'Affidatario (incaricato del servizio di C.S.E.) per lo svolgimento del servizio è stimato pari alla durata prevista dei lavori, cioè di **180 (centottanta)** giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei lavori e contestualmente del servizio in oggetto. Ove i lavori procedano con ritardo, tale termine sarà prorogato in funzione dell'effettiva durata dei lavori. L'affidatario dovrà assicurare il servizio senza che abbia nulla a pretendere per la maggior durata del servizio.

Comunque la prestazione in oggetto è impegnativa per il Coordinatore sin dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al termine delle operazioni di collaudo dei lavori in argomento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario, correlato ad una eventuale sospensione dei lavori in questione e per necessità di varianti, aggiornamento PSC, etc., senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

Sono esclusi dal computo del tempo i giorni necessari per apportare al PSC i necessari aggiornamenti a seguito di eventuali varianti e necessità subentrante nelle varie fasi previste.

Sono altresì, esclusi dal computo i giorni:

- per la redazione dei verbali di inizio “e/o consegna” della prestazione, di sospensione, di ripresa e di ultimazione della prestazione;
- per la partecipazione a riunioni e verifiche relativamente all'attività preliminare all'esecuzione dei lavori;
- per l'acquisizione di eventuali pareri e valutazioni di merito rilasciati dalla Stazione Appaltante/Enti vari competenti, necessari per il regolare prosieguo delle attività previste.

ART. 7. PENALITÀ

Qualora l'affidatario incorra in inadempimenti rispetto ai termini e alle modalità previste al precedente articolo, ai sensi dell'articolo 126 comma 1 del “Codice”, sarà applicata una penale giornaliera del 1% dell'ammontare netto contrattuale, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto.

ART. 8. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33, dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l'avvio della prestazione. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà pari al 20% dell'importo contrattuale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

La predetta anticipazione, erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, accertata dal Responsabile del Procedimento, è comunque subordinata all'istanza dell'affidatario ed alla costituzione di garanzia fideiussoria, da presentare al Responsabile del Procedimento, che una volta costituita è progressivamente svincolata con le modalità indicate dal medesimo art. 125, comma 1 del Codice. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il pagamento del servizio avverrà in un'unica rata di saldo per l'intero importo contrattuale, al netto di eventuali penali ed anticipi già erogati.

Il pagamento verrà effettuato successivamente all'approvazione della progettazione da parte del Committente, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7, e art. 38 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

I pagamenti saranno effettuati dall'**Amministrazione Difesa**, mediante ordini di pagare – mandati informatici – tratti sulla competente Sezione di Tesoreria Provinciale intestati all'Affidatario ed estinguibili mediante accreditamento sul c/c dedicato.

A tal uopo, l'Affidatario deve dichiarare almeno un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

L'Affidatario medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In deroga alla previsione di cui all'art. 125 co. 2 del Codice, il pagamento della fattura dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni in considerazione della specifica complessità

dell'appalto e delle caratteristiche delle prestazioni connesse alla sua esecuzione derivanti dalla struttura gerarchica degli organi tecnici del Ministero della Difesa.

I sopraindicati termini decorrono dalla data di emissione del “**Certificato di Regolare Esecuzione**” della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile all'Affidatario, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui lo stesso abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica.

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Qualora l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e/o del saldo non avvenga entro il termine stabilito, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'Istat, ai sensi dell'art. 60 co.3 lett.b del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9. GARANZIE E CAUZIONE - POLIZZA RC PROFESSIONALE

Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunti nonché delle penali di cui all'art. 7, dovrà produrre la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. La fideiussione dovrà avere validità fino all'effettuazione con esito positivo della verifica della prestazione.

Ai fini dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà presentare copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. Tale polizza dovrà, coprire tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento ed assicurare un massimale adeguato all'importo del contratto. L'affidatario è a conoscenza che la mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

ART. 10. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

È prevista l'emissione, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7. Il certificato è emesso dal Direttore dell'Esecuzione e confermato dal RUP, ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente.

ART. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA (TUTELA DEL SEGRETO)

Tutta la documentazione scaturita dall'effettuazione dell'attività inerente all'affidamento in oggetto (verbali di sopralluogo, di visita, di riunione, comunicazioni, rilievi ed elaborati grafici, etc.) resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Difesa.

E' fatto divieto all'Affidatario - che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa. L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui

sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei.

L'affidatario del servizio sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 12. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023. I requisiti di idoneità professionale per l'espletamento dell'incarico non sono subappaltabili, in quanto sono requisiti soggettivi che attengono alla situazione personale del soggetto/professionista, alla sua affidabilità morale e professionale. Pertanto, tali requisiti sono infungibili e rigorosamente personali e non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione.

ART. 13. CONTROVERSIE

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente affidamento è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del D.lgs. n. 53/2023, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c.

ART. 14. RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

Qualora il recesso, venga esercitato dall'Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto e la consegna dell'incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello stesso, spetta all'Affidatario il solo rimborso delle spese contrattuali.

ART. 15. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

ART. 16. ECCEZIONI E RISERVE DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscriverne le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

ART. 17. SCIoglimento del Contratto - Condizione Risolutiva

L'efficacia del contratto ove stipulato nelle more delle verifiche per la comprova dei requisiti di cui all'art. 94 del Codice e dichiarati dall'affidatario in fase di affidamento, è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle stesse verifiche. Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei predetti controlli sul possesso dei requisiti, il presente contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di pronuncia del Giudicante.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche sia sul possesso dei requisiti generali che tecnici e queste abbiano dato esito non soddisfacente, il Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante, mediante PEC al domicilio digitale eletto, con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, nei casi qui di seguito indicati:

- Grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide, del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione o gli obblighi previsti in contratto;
- Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento;
- Sospensione e ritardi nell'espletamento della prestazione da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- Rallentamento nello svolgimento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal Contratto;
- Cessione anche parziale del Contratto;
- Grave negligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del disciplinare e del R.U.P.;
- Non rispondenza della prestazione svolta alle specifiche e scopo delle attività previste in Contratto;
- Mancato rispetto della normativa applicabile alla prestazione in oggetto;
- Mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito all'escussione della stessa.

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- Perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Mancato rispetto degli adempimenti della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- Mancato osservanza degli adempimenti della D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Sopravvenienza a carico dell'Affidatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: mail PEC al domicilio digitale). In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della procedura di affidamento.

Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

ART. 18. CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ

L'Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. 23 marzo 2018 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'Affidatario possa avanzare eccezioni di sorta.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sottoscritto in fase di gara, costituiscono parte integrante del contratto.

Inoltre, l'Affidatario, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.